



Informa

Definito il credito d'imposta "Caro Petrolio" per le imprese di autotrasporto merci su strada

Con l'intento di mitigare gli effetti dell'aumento del prezzo del carburante, con il c.d. "Decreto Caro Petrolio", il Legislatore ha concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno rilevato dal Ministero dell'Ambiente a favore delle imprese di autotrasporto.

Recentemente il MIT ha definito le modalità attuative dell'agevolazione in esame con riferimento all'impresa di autotrasporto merci su strada.

Con l'intento di mitigare gli effetti dell'aumento del prezzo del carburante, a favore delle **imprese esercenti l'attività di autotrasporto**, nel limite di € 300 milioni, l'art. 3, DL n. 33/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio", ha riconosciuto un **contributo**, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggior spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio nei **mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026** rispetto al prezzo del **mese di febbraio** rilevato dal Ministero dell'Ambiente (MASE).

In particolare, il contributo, riconosciuto inizialmente a favore delle attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95 (imprese di autotrasporto merci su strada), è stato **esteso** con l'art. 1-novies, DL n. 63/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio ter" alle imprese:

- esercenti l'**attività di trasporto di persone** svolta da:
 - Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento UE n. 1073/29;
- esercenti l'attività di trasporto di cui alla Legge n. 218/2003 in materia di **noleggio di autobus con conducente** utilizzando veicoli Euro V e VI.

Recentemente il MIT con il Decreto 23.5.2026, pubblicato sulla G.U. 21.7.2026, n. 167, ha definito le modalità attuative del credito d'imposta in esame con riferimento all'impresa di autotrasporto merci su strada **di cui alla citata lett. a)** del comma 2 dell'art. 24-ter individuando:

- i soggetti beneficiari;
- i criteri per la determinazione del contributo;
- la procedura di presentazione della domanda;
- le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base all'art. 2 del citato Decreto 23.5.2026 possono beneficiare del contributo in esame le imprese aventi sede legale / stabile organizzazione in Italia esercenti l'attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t esercitata da:

- persone fisiche / giuridiche iscritte nell'Albo Autotrasportatori di cose per c/terzi;
- persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono **escluse** dall'agevolazione in esame le imprese che si trovano già in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 nel periodo precedente il 28.2.2026 salvo le deroghe previste per le micro / piccole imprese previste dalla Comunicazione UE C/2026/2593 per le quali è possibile beneficiare dell'agevolazione in esame purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio / per la ristrutturazione.

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Le risorse a disposizione per il contributo in esame (€ 300 milioni) sono **assegnate nella misura massima del 70%** della **maggior spesa sostenuta** per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'azienda, determinata sulla base dei **litri di gasolio acquistati**, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi da marzo a giugno rispetto al prezzo medio rilevato dal MASE per il mese di febbraio 2026.

L'agevolazione in esame, finalizzata ad attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gasolio relativamente ad un periodo limitato, è riconosciuta alle condizioni di cui alla citata Comunicazione UE C/2026/2593 che al par. 66 indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno (tra le condizioni rientra, ad esempio, il fatto che gli aiuti sono concessi entro il 31.12.2026).

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Come previsto dall'art. 4 del citato Decreto 23.5.2026 il MIT:

- dispone gli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo in esame e della determinazione del contributo concedibile;
- con apposito Decreto determina **termini e modalità di presentazione della domanda** nonché le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti richiesti;
- provvede agli adempimenti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato in base a quanto previsto dall'art. 52, Legge n. 234/2012;
- con uno / più Decreti approva il contributo riconosciuto comunicandolo alle imprese beneficiarie (l'importo riconosciuto alla singola impresa è **riparametrato** al predetto limite di spesa pari a € 300 milioni);
- invia all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo concesso.

La domanda va presentata **utilizzando l'apposita piattaforma gestita dall'Agenzia delle Dogane** che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile quali:

- identificazione dell'impresa;
- indicazione delle fatture di acquisto di gasolio;
- litri di gasolio acquistati dall'impresa nei mesi oggetto dell'agevolazione;
- indicazione dei veicoli per i quali il gasolio è stato acquistato.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame:

- è utilizzabile in **compensazione nel mod. F24 entro il 31.12.2026** tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) a decorrere dal decimo giorno successivo all'invio da parte del MIT all'Agenzia dell'elenco delle imprese ammesse.

Non operano i seguenti limiti:

- € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è sottoposto al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Esteso al mese di settembre il credito d'imposta "Caro Petrolio" per le imprese di autotrasporto

Il contributo, riconosciuto inizialmente a favore delle attività di trasporto di cui all'art. 24-ter, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 504/95 (imprese di autotrasporto merci su strada), è stato **esteso** con l'art. 1-novies, DL n. 63/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio ter" alle imprese:

- esercenti l'**attività di trasporto di persone** svolta da:
 - Enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. n. 285/2005;
 - imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/97;
 - imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento UE n. 1073/29;
- esercenti l'attività di trasporto di cui alla Legge n. 218/2003 in materia di **noleggio di autobus con conducente** utilizzando veicoli Euro V e VI.

Nell'ambito del DL n. 133/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio quinquies" il Legislatore, con l'art. 1, comma 4, ha esteso l'agevolazione in esame agli **acquisti del mese di luglio 2026**. Da ultimo nell'ambito del DL n. 139/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio sexies" con l'art. 1, comma 4, l'agevolazione in esame è stata estesa agli **acquisti del mese di agosto 2026**.

ESTENSIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ACQUISTI DEL MESE DI SETTEMBRE

Recentemente nell'ambito del DL n. 157/2026, c.d. "Decreto Caro Petrolio septies" il Legislatore, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti, con l'art. 1, comma 4, ha previsto:

- l'estensione dell'agevolazione in esame agli **acquisti del mese di settembre 2026**;
- l'incremento di € 16 milioni delle risorse disponibili.

Soggetti beneficiari	Oggetto del bonus	Periodo di riferimento	Decreto attuativo	Codice tributo mod. F24 ⁽⁴⁾
Imprese: ○ di autotrasporto merci su strada ○ di trasporto di persone ○ di trasporto di persone con autobus a noleggio con conducente	Acquisto gasolio	marzo - settembre	Decreto MIT 26.8.2026 ⁽¹⁾	--
Imprese agricole	Acquisto gasolio / benzina	marzo - maggio	Decreto MASAF 27.7.2026 ⁽²⁾	--
	Acquisto fertilizzanti	marzo - maggio	--	--
Imprese della pesca	Acquisto gasolio / benzina	marzo - maggio	Decreto MASAF 22.5.2026 ⁽³⁾	--

⁽¹⁾ Relativo al bonus spese da marzo ad agosto (l'agevolazione non spetta per l'attività di trasporto merci esercitata da persone fisiche / giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in c/proprio). La domanda deve essere presentata all'Agenzia delle Dogane entro il 15.9.2026.

⁽²⁾ La domanda deve essere presentata ad AGEA entro il 30.9.2026 utilizzando l'apposita piattaforma disponibile sul portale www.sian.it.

⁽³⁾ La domanda doveva essere presentata entro il 20.7.2026 utilizzando l'apposita piattaforma disponibile sul sito Internet del Ministero.

⁽⁴⁾ Il codice tributo utilizzabile nel mod. F24 dovrà essere istituito dall'Agenzia delle Entrate.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di AGOSTO 2026	=	103,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	=	+ 0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	=	+ 3,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	=	+ 4,8

In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare l'**aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare** e per la **rivalutazione degli assegni di mantenimento** dovuti all'ex coniuge in caso di separazione/divorzio.

TABELLA VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL'ANNO PRECEDENTE

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9	2010
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2	2011
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4	2012

2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6	2013
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	- 0,1	- 0,1	0,1	0,2	- 0,1	2014
2015	- 0,7	- 0,4	- 0,2	- 0,3	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1	- 0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2016	0,3	- 0,2	- 0,3	- 0,4	- 0,4	- 0,3	- 0,1	- 0,1	0,1	- 0,1	0,1	0,4	2016
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8	2017
2018	0,9	0,5	0,7	0,4	0,9	1,2	1,5	1,5	1,3	1,5	1,4	1,0	2018
2019	0,7	0,8	0,8	0,9	0,7	0,5	0,2	0,3	0,1	0,0	0,1	0,4	2019
2020	0,5	0,2	0,1	- 0,1	- 0,4	- 0,3	- 0,4	- 0,7	- 0,6	- 0,4	- 0,3	- 0,2	2020
2021	0,2	0,5	0,7	1,2	1,3	1,4	1,9	2,1	2,6	3,0	3,6	3,8	2021
2022	4,7	5,6	6,4	5,8	6,8	7,8	7,8	8,1	8,6	11,5	11,5	11,3	2022
2023	9,8	8,9	7,4	7,9	7,2	6,0	5,7	5,2	5,1	1,7	0,7	0,6	2023
2024	0,8	0,7	1,2	0,8	0,8	0,8	1,1	0,8	0,6	0,8	1,2	1,1	2024
2025	1,3	1,5	1,7	1,7	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,0	1,1	2025
2026	0,8	1,1	1,5	2,6	3,0	2,9	2,8	3,4					2026



La tua impresa,
i nostri servizi

**FACCIAMO CRESCERE
LA TUA AZIENDA**

